

Schema tipo per la formulazione dei pareri e dei contributi tecnici istruttori, nell'ambito delle procedure di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed alla l.r. 10/2010

1. OGGETTO: [ID 2179] PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis relativamente al progetto “*Recupero volumetrico delle aree interne al comparto ecologico ubicato in loc. Gello di Pontedera (PI), mediante la costruzione di un nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi*”, nel Comune di Pontedera (PI). Proponente: ECOFOR SERVICE SpA.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO (eventuali richiami alle norme, ai piani ed ai programmi, ai quali si riferisce il parere o il contributo)

D.Lgs. 152/2006 e smi

D.Lgs. 36/2003 e smi

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE

aspetti ambientali:

componente Materiali di scavo e rifiuti;

La seconda conferenza di servizi del 16/07/2024 (verbale trasmesso dal settore VIA in data 18/07/2024, con nota prot. n. 0405012) si è conclusa con un aggiornamento dei lavori a una nuova riunione in considerazione della disponibilità del proponente a presentare documentazione di chiarimento, successivamente depositata presso il Settore VIA in data 18/09/2024 (prot. reg. n. 0497543).

Dalle integrazioni/chiarimenti forniti ai vari enti per gli aspetti di specifica competenza, rispetto ai quali si rimanda ai rispettivi contributi, risulta che il proponente ha introdotto le seguenti modifiche al progetto:

- perimetro: in ottemperanza alla richiesta del Comune di Pontedera di riconfigurare la zona F sottozona F1a lungo Viale America al fine di non diminuire complessivamente la dotazione di standard a verde pubblico nell'UTOE 1B12 Gello Ecologico e non determinare quindi anche una variante al Piano Strutturale Comunale, il proponente ha trasmesso l'elaborato VAR01-RT REV01, che contiene una modifica circa la perimetrazione delle aree verde pubblico; al fine di mantenere invariata la dotazione standard prevista per l'UTOE 1B12 Gello Ecologico è stata individuata a verde pubblico una superficie pari a quella oggetto di variante su di un terreno limitrofo, di proprietà di Geofor Patrimonio S.r.l. dalla quale è stato acquisito il necessario nulla osta, trasmesso in allegato alla documentazione integrativa;

- durata intervento: in ottemperanza alla richiesta del settore VIA di allineare il progetto agli orizzonti temporali contenuti negli atti regionali di programmazione in materia di rifiuti, la durata prevista per il completamento delle volumetrie di ampliamento è stato ridotto da 14,8 a circa 8 anni, coprendo un arco temporale che va dal 2028 al 2035.

Di conseguenza risultano variati i seguenti dati progettuali:

- il quantitativo di rifiuti annualmente smaltito aumenta da 220.000 t/a a 350.000 t/anno, allineandolo alla somma dei flussi annui attualmente autorizzati per le due discariche presenti nel sito di Gello di proprietà Ecofor Service srl (220.000 t/a) e Foreco spa (130.000 t/a), che confluiranno nel Lotto 5;

- la volumetria netta di conferimento è stata ridotta da 2.509.300 mc a 2.144.300 mc;

- il quantitativo di rifiuti conferibili è stato ridotto da 3.262.100 t a 2.787.600 t.

La volumetria lorda di progetto del LOTTO 5 pari a 3.042.000 mc rimane invariata, in quanto la riduzione delle volumetrie nette è dovuta ai maggiori volumi tecnici necessari per la realizzazione delle coperture giornaliere dei rifiuti determinate dall'incremento dei flussi in ingresso.

Il crono programma è stato quindi aggiornato di conseguenza, come riportato nella seguente figura:

				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
ECOFOR	Lotto 3	Capping	Interno sedime Lotto 5									5° Stralcio f.v.									
			Esterno sedime Lotto 5	1° Stralcio	1° Stralcio	2° Stralcio	3° Stralcio														
	Lotto 4	Costruzione		3° Stralcio f.v.	4° Stralcio f.v.																
		Coltivazione																			
		Capping	Interno sedime Lotto 5				1° Stralcio f.v.	1° Stralcio f.v.	2° Stralcio f.v.			5° Stralcio f.v.									
			Esterno sedime Lotto 5							1° Stralcio	2° Stralcio	3° Stralcio	4° Stralcio								
		Opere di demolizione				1° Stralcio	2°-3° Stralcio	4° Stralcio	5° Stralcio			6° Stralcio	7° Stralcio								
		Costruzione nuovi fabbricati																			
	Lotto 5	Opere preliminari				Area Geofor					Area Foreco	Area Foreco									
		Costruzione					1° Stralcio f.v.	1° Stralcio f.v.	2° Stralcio f.v.	3° Stralcio f.v.	4° Stralcio f.v.	5° Stralcio f.v.	6° Stralcio f.v.	7° Stralcio f.v.							
		Coltivazione																			
		Capping										1° Stralcio	2° Stralcio	3° Stralcio	4° Stralcio	5° Stralcio	6° Stralcio	7° Stralcio	8° Stralcio	9° Stralcio	10° Stralcio
	Impianto biogas UP1																				
	Impianto biogas UP2			Stato attuale		Stato di progetto															
FORECO	Costruzione			1° Stralcio l.s.	2° Stralcio l.s.																
	Coltivazione																				
	Capping	Interno sedime Lotto 5										5° Stralcio f.v.	6° Stralcio f.v.								
		Esterno sedime Lotto 5									1° Stralcio	2° Stralcio									

Rispetto agli aspetti relativi al rilascio dell'AIA, si osserva quanto segue.

1) Piano delle dismissioni

Nella precedente istruttoria era stato chiesto al proponente di chiarire in quale piano di dismissione rientra l'area di 1° stralcio a) che riguarda edifici quali uffici, spogliatoi, deposito carburante.

Non risultano fornite informazioni in merito a quanto richiesto, ai fini di poter verificare la necessità di modificare le autorizzazioni esistenti nelle quali sono ricomprese le infrastrutture da demolire. Tali informazioni dovranno essere acquisite dal proponente prima di procedere al rilascio dell'AIA, nel caso di valutazione favorevole, ricompresa nel PAUR.

2) Richiesta di autorizzazione in sottocategoria con deroghe ai criteri di ammissibilità

Il proponente ha sostanzialmente motivato la richiesta con la necessità di gestire le volumetrie del nuovo Lotto 5 di discarica in continuità con quanto autorizzato per il Lotto 4. Pertanto chiede di confermare anche per il nuovo lotto quanto già precedentemente autorizzato per il Lotto 4, precisando che il bacino di utenza attuale e le tipologie di rifiuti smaltite non subiranno sostanziali variazioni.

Occorre però precisare che trattandosi di un nuovo lotto, deve essere effettuata una valutazione specifica a se.

Con il dlgs. 3 settembre 2020, n. 121 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", è stato modificato l'art. 1 "Finalità" del d.lgs. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti". A seguito di tale modifica le finalità della norma riportata al novellato art. 1, sono state allineate ai principi di riduzione dei rifiuti e di economia circolare, e quindi anche la norma in materia di discariche si pone la finalità di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti.

L'art. 7 del decreto, relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente.

I criteri tecnici per la valutazione dell'efficacia del pretrattamento non si applicano alle sottocategorie di discarica, fermo restando il rispetto delle norme del decreto e in particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine di ridurre il più possibile gli effetti negativi del collocamento in discarica dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente.

Ai sensi del successivo art. 7-sexies, l'autorità competente può autorizzare le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, anche per settori confinati, nel rispetto delle disposizioni del decreto 36/2003.

Tali autorizzazioni stabiliscono, caso per caso, in base alla tipologia di sottocategoria, i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri, secondo le modalità di cui all'Allegato 7.

L'allegato 7 del decreto 36/2003 prevede che la tipologia di sottocategoria deve essere ben individuata in fase di rilascio dell'autorizzazione, e quindi è necessario che nella domanda sia presente, oltre alla esatta indicazione dei codici EER che identificano i rifiuti, anche la natura degli stessi: se si tratta di rifiuti inorganici, a basso contenuto organico o biodegradabile, di rifiuti organici e se sono stati sottoposti ad un eventuale trattamento preliminare allo smaltimento. Una volta individuati, in base alla valutazione di rischio descritta nel successivo punto 7.2, i criteri di ammissibilità specifici per i rifiuti considerati, tenendo conto della valutazione di rischio e dell'idoneità del sito, dovranno essere attuate tutte le procedure di ammissione dei rifiuti previste dalla norma e in particolare dovrà essere presentata dal produttore/detentore la documentazione attestante che il rifiuto conforme ai criteri di ammissibilità della specifica sottocategoria.

La mancata conformità ai criteri individuati comporta, comunque, l'inammissibilità dei rifiuti alla sottocategoria di discarica per non pericolosi. Analogamente a quanto stabilito per le procedure tradizionali di autorizzazione, la caratterizzazione di base deve essere effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

Pertanto, ai fini di motivare adeguatamente l'autorizzazione come sottocategoria di discarica e la definizione dei criteri di ammissibilità, con le deroghe richieste, si ritiene quindi necessario, da parte di questa autorità competente, subordinare l'autorizzazione alle seguenti condizioni:

- 1. deve essere adeguatamente argomentata l'indisponibilità di un'offerta impiantistica alternativa che consenta:**
 - il recupero del rifiuto;
 - il trattamento al fine della riduzione di quantitativi avviati a smaltimento;
 - il trattamento ai fini di ridurre il rilascio di inquinanti da parte dei rifiuti e/o la componente organica putrescibile;
 - lo smaltimento in impianti gerarchicamente preordinati;**specificando quali sono le criticità che escludono una gestione diversa dallo smaltimento in discarica. Tali condizioni devono essere obbligatoriamente riportate dai produttori nella caratterizzazione di base per l'ammissibilità dei rifiuti a discarica, in maniera argomentativa e non solo in termini di dichiarazione, ai fini di poter essere verificabili da parte dell'autorità di controllo;**
- 2. la richiesta di deroghe deve essere connessa a un'esigenza di smaltimento oggettiva e presente, con particolare riferimento al territorio regionale, non esclusivamente giustificata dai dati storici di smaltimento, indicando per ogni CER quali sono i parametri per cui si rilevano superamenti dei valori di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 al dlgs 36/2003 e smi, anche a valle di trattamenti;**
- 3. deve essere argomentata l'impossibilità di smaltire il rifiuto applicando quanto previsto alla nota di cui alla tabella 5 e a quanto previsto dall'art. 16-ter del decreto;**
- 4. la richiesta di valori limite diversi da quelli della tabella 5 deve essere coerente con la sottocategoria individuata;**
- 5. devono essere riportate nel PGO eventuali modalità gestionali previste in relazione ai parametri per i quali si richiedono valori superiori a quelli fissati dai criteri di ammissibilità;**
- 6. devono essere riportati nel PMC eventuali monitoraggi aggiuntivi necessari, con particolare**

riferimento ai dati assunti nella valutazione del rischio (emissioni quali/quantitative di biogas e concentrazione degli inquinanti nel percolato) ai fini di escludere incrementi di pressione ambientale sulle matrici interessate.

3) Barriera di fondo

In merito il progettista ha effettuato una suddivisione delle aree del lotto 5 in porzioni di “fondo” e in “sponda”, in quanto il decreto 36/2003 prevede diverse possibilità realizzative.

Le aree di fondo sono quelle in cui si ha, per le caratteristiche costruttive del progetto, la raccolta del percolato per gravità all'interno della discarica, quindi dove confluiscono le pendenze delle vasche e dove sono allocati, nei punti di minimo di fondo vasca, i pozzi di estrazione del percolato. Tali aree coincidono con l'impiego di nuovo suolo pari al 20% dei 22,4 Ha totali.

Sono invece considerate superfici in sponda le superfici delle discariche esistenti dove non sarà possibile la formazione di un battente di percolato.

In merito alle prove in sito per la verifica degli strati minerali della barriera (da eseguire sia sull'argilla in posto che sugli strati ricostruiti) il progettista, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dovrà trasmettere una relazione tecnica che argomenta l'equivalenza dell'utilizzo della prova in pozzetto circolare tipo USBR 7305 in alternativa alla prova tipo Boutwell definita dall'ASTM D-6391.

Per quanto riguarda le superfici in sponda, il progetto prevede che la copertura dei corpi di discarica esistenti, sui quali sarà realizzato il sedime del lotto 5, esplicano anche la funzione di barriera geologica ricostruita, al di sopra della quale sarà realizzata la barriera artificiale, utilizzando in entrambi i casi materiali geosintetici.

Sull'area relativa alla superficie della discarica Lotto 1, nelle zone di sponda interne al sedime del Lotto 5, il progetto prevede di mantenere in opera il geosintetico bentonitico e il terreno di copertura del quale non si riportano né spessore né caratteristiche di permeabilità; inoltre i calcoli di equivalenza non tengono conto della presenza di tale strato.

Prima dell'avvio dei lavori di costruzione, il gestore deve fornire le informazioni inerenti lo strato di terreno presente sulla superficie del Lotto 1 e ripetere il calcolo di equivalenza considerandone la presenza. Nel caso in cui i calcoli non dovessero confermare l'equivalenza con i requisiti di norma, dovrà essere inserito un ulteriore elemento di impermeabilizzazione e dimostrare l'equivalenza della copertura ai requisiti di legge per la barriera geologica.

4) Relazione geotecnica

Per quanto attiene alle condizioni geotecniche del sito e alle verifiche di stabilità condotte, vista la complessità del progetto e l'assoluta necessità di verificare il comportamento della discarica in relazione alla stabilità e ai cedimenti specialmente nelle parti della discarica più sollecitate, si potrebbe suggerire di infittire la rete di monitoraggio inclinometrico con il posizionamento di almeno un altro inclinometro, posizionato tra Incl2 e Incl9 nella zona nord-ovest della discarica che risulta in condizioni sismiche più critiche.

Nella zona a valle della discarica è prevista la realizzazione di un muro di sostegno e pertanto non dovrà essere monitorata la risposta deformativa dell'argine, ma questa zona, in cui sono presenti rifiuti già abbancati, presenta caratteristiche di maggiore deformabilità che sarà necessario controllare attentamente con i metodi topografici previsti dal piano di monitoraggio.

CONCLUSIONI

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'AIA, subordinatamente alle condizioni riportate in grassetto nelle osservazioni che precedono.

Per quanto riguarda:

- la valutazione del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo si rinvia alla procedura di VIA, ai sensi del DPR 120/2017;
- la valutazione del PMC e delle emissioni nell'ambiente si rinvia al parere di ARPAT.